

## Un freno agli abusi ma ci sono ancora nodi da sciogliere

*di Stefano Pozzoli*

Il nuovo regolamento per i servizi pubblici locali è destinato ad avere forti effetti su uno dei temi che più stanno a cuore alla politica: quello delle incompatibilità.

Le nuove norme si applicano agli incarichi che verranno conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento e non avrà effetti su quelli in essere. Questo favorisce una gradualità di applicazione e assicura una ragionevole continuità di amministrazione. Il codice civile, al contrario, è assai più netto e stabilisce che – quando sopravviene una causa legale di ineleggibilità o di incompatibilità – la decadenza ha efficacia immediata e automatica. Si condivide l'opportunità della precisazione anche se non si è certi che la fonte regolamentare possa prevalere sul codice, in mancanza di una delega esplicita.

A parte ciò, il regolamento presenta diverse incongruenze. La principale discende dal fatto che dove la legge fa salve le disposizioni relative ad alcuni settori (distribuzione del gas, della energia, delle farmacie e così via) il regolamento interpreta che questi settori sono del tutto «esclusi dalla applicazione», con conseguenze ovvie quanto non auspicabili: l'incompatibile "da collocare" troverà così posto in un settore escluso, oppure in una società quotata.

Alcuni divieti, inoltre, sono stringenti al punto da risultare iniqui: chi è, o è stato nei tre anni precedenti, amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi dell'ente locale o di altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, regolazione, indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non può svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. In sostanza, un amministratore di Ato del comparto idrico diventa incompatibile con una successiva nomina nella società dell'acqua, e lo stesso accade al dirigente del comune in una qualsiasi società a cui l'ente ha affidato un servizio che rientri tra quelli regolati. Chi ha scritto la norma, ancora, ritiene che le "colpe" dei padri debbano ricadere sui figli. Infatti, il regime delle incompatibilità opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui si è detto. Ci pare un eccesso, anche se motivato da casi di società "sistema parenti".

Il divieto riguarda poi le società partecipate, i cui organi sono vietati a chi riveste o ha rivestito negli ultimi tre anni l'incarico di sindaco, presidente di provincia, assessore e consigliere, ed è esteso a comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali, nonché ai componenti degli organi di decentramento per le società partecipate. In ogni caso, curiosamente, potranno qui essere nominati mogli e figli, perché non c'è divieto per parenti ed affini.

Difficile spiegarsi, ancora, il perché della ineleggibilità dei consulenti e collaboratori dell'ente nel triennio precedente. Una norma che vieta in buona sostanza quasi a tutti gli "addetti ai lavori" di esercitare l'attività di amministratore di società, con buona pace delle garanzie di professionalità che spesso si reclamano.

Pur con alcune incongruenze, però, resta il fatto che questa norma è destinata, se non a recidere la patologia di alcuni rapporti tra ente locale e aziende, certo a modificare molte (cattive) abitudini. Bene sarebbe se, nella auspicata realizzazione di un testo unico delle società partecipate, si rimediasse alle incoerenze presenti che rischiano di rendere meno libero il mercato delle competenze professionali.